

Prot. n. 38/A26

Barletta, 09/01/2016


**All'Albo della Scuola**  
**Al sito web della Scuola**  
**e, p.c. Alle R.S.U.**

Oggetto: **Permessi di spettanza delle RSU -- A.S. 2015/2016.**

Determinazione per il periodo dal 01/09/2015 al 31/08/2016 contingente annuo dei permessi sindacali spettanti alle R.S.U, ai sensi del C.C.N.Q. del 17/10/2013:

**n. 65 dipendenti a tempo indeterminato per cui:  $65 \times 25',30'' : 60 = \underline{28 \text{ ore}}$  spettanti ai componenti R.S.U. nell'A.S. 2015/2016.**

*r.p.*

  
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
*Prof.ssa Brigida Maria Caporale*

**Allegato:**

**- Nota prot. n. 25 del 08/01/2016 dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Bari.**

1000



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
UFFICIO III

Ambito Territoriale per la Provincia di Bari  
Via Re David, 178/f - c.a.p. 70125 - Codice IPA: m\_pi  
PEC: [uspba@postacert.istruzione.it](mailto:uspba@postacert.istruzione.it) - PEO: [usp.ba@istruzione.it](mailto:usp.ba@istruzione.it)

Prot. 25 - Area III/Settore 5  
Coordinatore: Dott.ssa A. TRITTO

Bari, 08.01.2016


Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado della provincia

**LORO SEDI**

Alle Segreterie Provinciali  
delle Organizzazioni Sindacali della Scuola FLC/CGIL -  
CISL/Scuola - UIL/Scuola - SNALS/CONFSAL -  
FEDERAZIONE GILDA/UNAMS

**LORO SEDI**

e p.c. All'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (Uff. II)  
Via Castromediano, 123 - **BARI**



Oggetto: **Permessi sindacali – Comparto Scuola – Periodo 01.09.2015 – 31.08.2016.** Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 e successive modifiche e integrazioni – Artt. 8, 9 e 10 – C.C.N.Q. del 17 ottobre 2013 – D.L. 90/2014, art. 7 convertito dalla legge n.114 dell'11.08.2014.

Con lettera prot. n.13880 del 16.12.2015, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha qui inviato l'unita nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n.36639 del 15.12.2015, corredata del prospetto recante la ripartizione dei permessi sindacali retribuiti per il periodo 01.09.2015 – 31.08.2016, spettanti alle Organizzazioni sindacali del Comparto Scuola aventi titolo.

Nel richiamare l'attenzione sulle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali previste dal CCNQ del 17.10.2013 ed evidenziate nella nota ministeriale di cui trattasi, si invitano i Dirigenti Scolastici in indirizzo a determinare per il periodo 01.09.2015 – 31.08.2016 il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a comunicarlo alle RSU stesse. Il contingente dei permessi attribuito, nonché la eventuale distribuzione tra i componenti delle RSU è gestito autonomamente dalle medesime, ovviamente nel rispetto del tetto massimo attribuito e delle norme pattizie richiamate nella succitata nota ministeriale.

Si precisa che qualora le OO.SS. indicate nel citato prospetto avessero già fruito dall'1.9.2015 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.08.2016.

Responsabile del procedimento: A.Tritto (tel. 080/5477283)

Telefono: 0805477111    Sito internet: [www.uspbari.it](http://www.uspbari.it)    Codice fiscale: 80020790723

Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ

File: Permessi sindacali 2015.doc

Inoltre, aderendo all'invito rivolto allo Scrivente dalla citata Direzione Generale Regionale, si evidenzia che – secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione centrale attraverso la summenzionata nota – nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura, secondo le modalità concordate in sede decentrata.

Nella richiesta di fruizione dei permessi di cui trattasi deve essere, altresì, chiaramente specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza stessa, specificando se trattasi di permesso per l'espletamento del mandato (art.10 CCNQ) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art.11 CCNQ), in quanto istituti facenti riferimento a separati contingenti diversamente determinati ed al fine di evitare contestazioni successive, dovute ad errate interpretazioni. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso. Con riferimento ai permessi fruiti ai sensi dell'art.11 CCNQ 7.8.1998 (partecipazione a riunioni degli organismi direttivi statutari), onde evitare contenzioso con le OO.SS., si rivolge l'invito a voler vigilare sull'esatta imputazione della prerogativa sindacale, vale a dire se la stessa debba essere attribuita all'Organizzazione sindacale di categoria (FLC/CGIL, CISL/Scuola, UIL/Scuola, SNALS/CONFSAL, FEDERAZIONE GILDA-UNAMS) oppure alla Confederazione a cui la medesima aderisce.

Si rammenta che, come evidenziato nella medesima nota ministeriale, l'art.7, 1° comma, del C.C.N.Q. 17.10.2013 stabilisce che *“è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, a aspettative e permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP”*. Ciò posto, atteso che gli Ambiti Territoriali degli U.S.R. dovranno provvedere all'immediato inserimento diretto dei dati riguardanti la fruizione dei permessi sindacali in argomento attraverso il sistema GEDAP, i Dirigenti Scolastici sono vivamente pregati di comunicare a quest'Ufficio l'avvenuta fruizione di qualsiasi tipologia di permesso sindacale, con assoluta immediatezza, e comunque entro il giorno successivo, utilizzando l'allegato MODULO, secondo le modalità e le istruzioni contenute nella nota dell'U.S.P. prot. n. 1410/AA.GG. del 24.02.2010 – già pubblicata sul sito WEB ([www.uspbari.net](http://www.uspbari.net)) il 26.02.2010 ed ivi tuttora reperibile – che deve qui intendersi integralmente riportata e al cui contenuto si rinvia.

Si rappresenta, infine, l'esigenza di trasmettere il suddetto MODULO esclusivamente tramite E-MAIL (onde evitare inutili quanto dannose duplicazioni), in occasione della fruizione di ciascun permesso, con la raccomandazione di compilare con la massima attenzione tutti i campi necessari, tra cui codice fiscale, numero delle ore utilizzate ed organizzazione sindacale di appartenenza (anche per quanto riguarda le R.S.U.).

Le SS.LL. avranno cura di sensibilizzare personalmente gli addetti alla procedura in questione circa l'estrema importanza e la delicatezza degli adempimenti ai quali si riferisce la presente.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

PER IL DIRIGENTE  
IL VICARIO  
Giovanni LOPOPOLO

Responsabile del procedimento: A. Tritto (tel. 080/5477283)

Telefono: 0805477111    Sito internet: [www.uspbari.it](http://www.uspbari.it)    Codice fiscale: 80020790723

Codici univoci per la fatturazione elettronica: contabilità generale R7CREW - contabilità ordinaria Y96HXJ



# Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

## Ufficio di Gabinetto

e, p.e.

Alle Direzioni Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
([protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it))

All' A.R.A.N.  
([relazionisindacali@aranagenzia.it](mailto:relazionisindacali@aranagenzia.it))

Alle Organizzazioni Sindacali  
FLC/CGIL ([organizzazione@flegil.it](mailto:organizzazione@flegil.it))  
CISL-SCUOLA ([cisl.scuola@cisl.it](mailto:cisl.scuola@cisl.it))  
UIL-SCUOLA ([segreteria nazionale@uilscuola.it](mailto:segreteria nazionale@uilscuola.it))  
SNALS/CONFISAL ([info@snals.it](mailto:info@snals.it))  
FEDERAZIONE GILDA-UNAMS ([coordinatore@gildains.it](mailto:coordinatore@gildains.it))

**OGGETTO: Permessi Sindacali - Comparto Scuola - Periodo 1.9.2015 - 31.8.2016 - Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni - artt. 8-9-10. - CCNQ 17 ottobre 2013 - D.L. 90/2014, art.7 convertito dalla legge n.114 dell'11.8.2014**

In attuazione della normativa indicata in oggetto, questa Amministrazione ha provveduto alla determinazione e successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti tra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il periodo 1 settembre 2015 - 31 agosto 2016.

Nel trasmettere i prospetti ripartiti per ogni singola provincia, contenenti il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale si precisa quanto segue.

### Permessi sindacali retribuiti

I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco o aspettativa sindacale, possono fruire, ai sensi degli artt.8-9-10 del citato CCNQ 7.8.98 e nel limite del monte ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:

- l'espletamento del loro mandato;
- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.

I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l'anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo restando il limite massimo di dodici giorni nel corso dell'anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti (CCNQ 18.12.2002, art.6).

Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all'orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.

Le organizzazioni sindacali in indirizzo comunicano per iscritto all'Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi. Con le stesse modalità dovranno essere comunicate le eventuali successive modifiche.

Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. Nella richiesta di fruizione del permesso deve essere chiaramente specificato, a cura dell'associazione sindacale richiedente, oltre al periodo dell'assenza e della relativa durata, l'esatta imputazione dell'assenza medesima, specificando se trattasi di permesso per espletamento del mandato (art.10 CCNQ 7.8.98) o di permesso per la partecipazione a riunioni degli organi statutari (art.11 CCNQ 7.8.98) in quanto istituti facenti riferimento a separati contingenti diversamente determinati ed al fine di evitare contestazioni successive dovute ad errate interpretazioni. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza dello stesso.



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*  
*Ufficio di Gabinetto*

Si precisa inoltre che qualora le OO.SS. indicate nell'allegato prospetto, avessero già usufruito dall'1.9.2015 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2016.

Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul contenuto del comma 8 dell'art.7 del CCNQ del 7.8.98 dove è precisato che i citati dirigenti "non possono usufruire di permessi previsti dagli artt.8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese".

**Cumuli di permessi sindacali retribuiti**

Il contratto collettivo nazionale quadro del 27.1.99, all'art.6, comma 1, prevede che i permessi sindacali, giornalieri ed orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai Dirigenti Scolastici. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.

**Permessi sindacali non retribuiti**

Nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle modalità e procedure previste dall'art.12 del citato Contratto del 7.8.98, si precisa che i dirigenti delle associazioni sindacali indicati all'art.10 hanno diritto anche a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.

**Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)**

Per quanto riguarda i permessi spettanti alle RSU, le SS.LL. vorranno invitare i dirigenti scolastici a determinare, per il periodo 1.9.2015-31.8.2016, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, nella misura pari a 25 minuti e 30 secondi per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e comunicarlo alle RSU stesse. Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione fra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse, ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate. Si precisa, inoltre, che nel caso in cui il componente Rsu sia anche dirigente sindacale di organizzazione maggiormente rappresentativa collocato in posizione di semi-distacco o semi-aspettativa sindacale, non può fruire dei permessi del monte ore di pertinenza della RSU. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l'espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell'arco dello stesso mese (art.7, comma 8, CCNQ 7.8.98).

Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL. sulle procedure e modalità di concessione dei permessi sindacali previste dal CCNQ 17.10.2013; in particolare l'art.7, comma 1, stabilisce che "è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, immediatamente e comunque non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP".

A tal proposito, e con riferimento ai permessi fruiti ai sensi dell'art.11 CCNQ 7.8.98 (partecipazione a riunioni degli organismi direttivi statuari), al fine di evitare contenzioso con le OO.SS., si invitano le SS.LL. a voler vigilare sull'esatta imputazione della prerogativa sindacale ovvero se la stessa debba essere attribuita all'organizzazione sindacale di categoria (FLC/CGIL, CISL/SCUOLA, UIL/SCUOLA, SNALS/CONFAL, FEDERAZIONE GILDA-UNAMS) oppure alla Confederazione a cui la stessa aderisce.

Allo scopo di procedere all'invio dei dati richiesti attraverso il sistema GEDAP, si potranno utilizzare i parametri di accesso in possesso dei referenti già accreditati come "utenti semplici" e abilitati all'inserimento diretto dei dati con proprio codice identificativo e password forniti da questo Gabinetto negli anni precedenti.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento (tel.06/58492604 - 58493309 Fax n.06/58492716 - e-mail: [gabmin.relazionisindacali@istruzione.it](mailto:gabmin.relazionisindacali@istruzione.it)).

IL VICE CAPO DI GABINETTO

Rocco Pifferi  
*Rocco Pifferi*

---

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Determinazione e ripartizione ore di permesso sindacale - A.S. 2015-2016

---

COMPARTO SCUOLA - REGIONE Puglia

PROVINCIA	FLC CGIL	CISL SCUOLA	UIL SCUOLA	SNALS CONFSAL	FED. NAZ.LE GILDA UNAMS
Bari	800	842	300	548	520
Brindisi	465	130	150	148	200
Foggia	365	417	150	283	250
Lecce	290	488	150	552	200
Taranto	340	242	250	289	150





